



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 09/02/2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Indennità di funzione degli amministratori.

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 14,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
4	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
5	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	4	1

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante "Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Indennità di funzione degli amministratori.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore: 1°

Inserita nella deliberazione di Giunta

Servizio:

n. 18

del

109 FEB. 2023

Proponente : Dirigente

Oggetto:	<i>Indennità di funzione degli amministratori</i>
----------	---

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: “*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circostrizionali. Disposizioni varie*”, che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: “*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica (...)*”;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere paramtrate e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 01.02.2018, prot. N. 1256 del 01.02.2018 adottata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali – Servizio I della Regione Siciliana;

CONSIDERATO quindi che per il Sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000.

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: “*I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circostrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22*”;

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che “*(...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)*”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
– che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
– che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti;

RILEVATO che, pertanto, ad oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopraccitata, di modifica di norme considerate consolidate.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, atteso che l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), elenca fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, nonché le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali), nonché, ancora, gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

VISTO il D.M. n. 119/2000, recante: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”* che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000;

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 01.02.2018 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana che detta criteri e direttive ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la quale precisa che in materia deve farsi riferimento alla legge nazionale, e, pertanto, le indennità sono così determinate:

- Importo indennità ai sensi del DM n. 119/2000;
- Maggiorazione ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 del DM n. 119/2000;
- Riduzione del 10% in applicazione dell'art. 1, comma 54, l. n. 266/2005;

VISTI

- il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento”;
- l'articolo 7, comma 2, lettera e), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

“2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza ...è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”

PRESO ATTO CHE il DM n. 119/2000 dispone che:

- l'articolo 1, comma 1, determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1 prevede le seguenti maggiorazioni:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTA l'attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. 943 del 16/01/2023;

TENUTO CONTO che questo Ente:

- avendo una popolazione residente di abitanti 18.495 dall'ultimo censimento approvato rientra ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio comunale nella fascia demografica compresa tra 10.001 ed i 30.000 abitanti;
- non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);
- rispetta i parametri previsti dalle Tabelle B e C allegate al D.M. Ministero dell'Interno n. 119/2000:

			Parametro Tabella B
Lettera b)	<u>Entrate proprie</u>	<u>11.488.197,8</u> = 0,58	0,19
	Totale Entrate	17.510.235,90	

			Parametro Tabella C
Lettera c)	<u>Spesa Corrente</u>	<u>14.308.696,89</u> = 780,57	595,06
	Num. Abitanti al 31/12/2021	18.331	

CONSIDERATO che in data che in data 4 e 5 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione diretta del Sindaco di Ribera e che a seguito delle stesse è risultato eletto come Sindaco del Comune il candidato Matteo Ruvolo, nato a Ribera, il 17/06/1967, come risultante dal verbale di nomina del 07/10/2020;

RILEVATO altresì che, a seguito di dimissioni e revoca di assessori, con determina sindacale n. 2 del 10/01/2023 è stata nominata la giunta comunale nelle persone dei Sig.ri:

- AUGELLO Leonardo nato a Palermo il 17/08/1984, Vice Sindaco;
- DI CARO Giovanni nato a Villingen (D) il 02/06/1972, Assessore;
- MICELI Rosalia nata a Ribera il 05/10/1980, Assessore;
- SGRÒ Giuseppe Maria nato a Santo Stefano Quisquina il 25/08/1982, Assessore;

CONSIDERATO che è necessario per gli stessi determinare e fissare l'indennità di carica degli amministratori, dando atto che la stessa, per ogni anno di espletamento del mandato potrà essere oggetto di modifiche, rimodulazioni e rinunce, a seguito di specifiche comunicazioni da parte degli amministratori stessi;

RICHIAMATO l'art. 19 comma 2, della L. R. 30/2000 che prevede che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa e che, pertanto, a coloro che non possono

avvalersi di tale facoltà, in quanto lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, spetta l'indennità nella misura intera;

RITENUTO di non dover applicare la maggiorazione del 5% di cui all'art. 2. C. 1 lett. A) del D.M. 119/2000 quale indennità del Sindaco, atteso che il Comune di Ribera non è un paese turistico;

RILEVATO di dover applicare le maggiorazioni del 3% e del 2% di cui alle lett. B e C dell'art. 2 del DM n. 119/00;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 ed in particolare l'art. 4, commi 4 (*Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco*) e 8 (*Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco*);

Vista la tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 nella quale sono individuate le misure delle indennità spettanti agli amministratori avendo riguardo alle dimensioni demografiche e, atteso che il Comune di Ribera rientra nella fascia di popolazione che va dai 10.001 ai 30.000 abitanti, le indennità spettanti agli amministratori sono le seguenti:

- Indennità di funzione al Sindaco	€ 3.098,74
- Indennità di funzione al Vicesindaco (55% € 3.098,74)	€ 1.988,36
- Indennità di funzione agli assessori (45% € 3.098,74)	€ 1.626,84

Considerato che le suddette indennità, con decorrenza 01/01/2006, ai sensi dell'art. 1, comma 54 della L. n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) sono state ridotte del 10% e che possono essere applicate le maggiorazioni del 3% e del 2% di cui alle lett. B e C dell'art. 2 del DM n. 119/00 per il previsti dalle Tabelle B e C allegate al D.M. Ministero dell'Interno n. 119/2000 pertanto gli importi sono i seguenti:

➤ Sindaco (€3.098,74 + 3% + 2%– 10%)	€ 2.928,31
➤ Vicesindaco (55%)	€ 1.610,57
➤ Assessore (45%)	€ 1.317,74

Viste le dichiarazioni ai fini del calcolo dell'indennità prodotte dal Sindaco e dai sopracitati assessori dalle quali risulta che il Sindaco, libero professionista, dal mese di aprile 2021 non esercita l'attività per l'espletamento del mandato elettorale, l'assessore Di Caro e l'assessore Sgrò svolgono attività di libera professione, il Vicesindaco Augello non svolge attività lavorativa, l'assessore Miceli è insegnante a tempo determinato e non ha chiesto l'aspettativa, pertanto, per quest' ultima l'indennità è ridotta al 50% ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. 30/2000;

RITENUTO di fissare l'indennità mensile di funzione degli amministratori per intero e dimezzato come segue:

- RUVOLO Matteo, nato a Ribera il 17/06/1967, Sindaco € 2.928,31 (indennità intera);
- AUGELLO Leonardo nato a Palermo il 17/08/1984, Vice Sindaco € 1.610,57 (indennità intera);
- DI CARO Giovanni nato a Villingen (D) il 02/06/1972, Assessore € 1.317,74 (indennità intera);
- MICELI Rosalia nata a Ribera il 05/10/1980, Assessore € 658,87 (indennità dimezzata);
- SGRÒ Giuseppe Maria nato a Santo Stefano Quisquina il 25/08/1982 € 1.317,74 (indennità intera);

CONSIDERATO di demandare gli atti consequenziali al procedimento di impegno somme e liquidazione mensile delle suddette indennità al Dirigente del III Settore, il quale provvederà autonomamente ad adeguare le predette indennità in caso di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione che possono verificarsi nel corso della legislatura;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per l'esercizio 2022 nonché il bilancio pluriennale 2022/2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2023 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) Anno 2023 – Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023;
- la L.R. n. 30/2000;
- il Decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 04/04/2000;
- la Legge n. 266/2005;
- il D. Lgs. N. 267/2000;

PROPONE

1. Di fissare quindi l'indennità di funzione degli amministratori con importo intero e dimezzato come segue:

- RUVOLO Matteo, nato a Ribera il 17/06/1967, Sindaco € 2.928,31 (indennità intera);
- AUGELLO Leonardo nato a Palermo il 17/08/1984, Vice Sindaco € 1.610,57 (indennità intera);
- DI CARO Giovanni nato a Villingen (D) il 02/06/1972, Assessore € 1.317,74 (indennità intera);
- MICELI Rosalia nata a Ribera il 05/10/1980, Assessore € 658,87 (indennità dimezzata);
- SGRÒ Giuseppe Maria nato a Santo Stefano Quisquina il 25/08/1982 € 1.317,74 (indennità intera);

2. Di dare atto che i suddetti importi potranno essere rideterminati in base alla situazione lavorativa e personale degli stessi Amministratori e a variazione della stessa;

3. Di dare atto che i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e riduzioni nel corso degli anni anche in base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di riferimento;

4. Di demandare gli atti consequenziali al procedimento di impegno somme e liquidazione mensile delle suddette indennità al Dirigente del III Settore, il quale provvederà autonomamente ad adeguare le predette indennità in caso di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione che possono verificarsi nel corso della legislatura;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;


6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Stipendi per gli adempimenti di competenza

7. Di disporre la pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.R. del 18/06/2009, n. 69;

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. *Valentino Polizzi*)



Il Dirigente del 1° Settore ad interim
(Dott. *Raffaele Gallo*)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto: *Indennità di funzione degli amministratori*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 7/2/2013

Il Dirigente del 1° Settore ad interim
(dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , 7/2/2013


IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. Raffaele Gallo)

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 09-02-2023 ore 14,00


Votazione *unanime*

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)




Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

Firma

AUGELLO LEONARDO



DI CARO GIOVANNI

ASSENTE

MICELI ROSALIA






SGRO' GIUSEPPE MARIA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA 09 FEB. 2023
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 09 FEB. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.